REGIONE LOMBARDIA
CONSIGLIO REGIONALE

X LEGISLATURA
FASC. **5942**

V COMMISSIONE CONSILIARE
"TERRITORIO e INFRASTRUTTURE"

PROGETTO DI LEGGE N. **195**
di iniziativa consiliare

"MODIFICHE ALLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO) – PRINCIPI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER SERVIZI RELIGIOSI"

approvato nella seduta del **22 gennaio 2015**

Relatore: cons. **Roberto Anelli**
Trasmesso alle Commissioni consiliari il: **9 settembre 2014**
Pareri espressi dalle Commissioni consiliari: **//**
Restituito alla Presidenza del Consiglio il: **22 gennaio 2015**
Pagine n. 5 - articoli n. 2

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 17 40
DEL 22.01.2015
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, dopo le parole "il documento di piano di cui all'articolo 8," aggiungere le parole "*il piano per le attrezzature religiose di cui all'articolo 72,*";

b) il comma 2 dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:
" *2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose, per le quali si verifichino tutte le condizioni di seguito elencate:*
   a) lo Stato abbia già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
   b) abbiano una presenza diffusa, organizzata e consistente a livello nazionale ed un significativo insediamento nell'ambito del comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo;
   c) i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali;
   d) sia stata stipulata una convenzione a fini urbanistici tra il comune e le confessioni interessate. Gli effetti della convenzione sono revocati dal comune qualora siano accertate attività che differiscono dalle finalità dell'esercizio religioso.";

c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"*Art. 72*
(Piano per le attrezzature religiose)

1. Le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70.

2. L'installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il piano di cui al comma 1; senza il suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni di cui all'articolo 70.

3. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani componenti il PGT di cui all'articolo 13.

4. Nel corso del procedimento per la predisposizione del piano di cui al comma 1 vengono acquisiti i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica.

5. I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale "Modifiche alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi". Decorso detto termine il piano è approvato unitamente al nuovo P.G.T.

6. Il piano delle attrezzature religiose può avere valenza sovracomunale, sulla base di una convenzione tra comuni limitrofi che individua il comune capofila. La procedura di cui all'articolo 4 deve avvenire singolarmente in ogni comune. Il provvedimento finale e conclusivo della procedura è unico e ne è responsabile il comune capofila. Il piano delle attrezzature religiose sovracomunale costituisce parte del piano dei servizi dei singoli comuni che hanno aderito alla convenzione di cui sopra.

7. Il piano delle attrezzature religiose deve prevedere tra l'altro:

a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;

b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;

c) distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione di Giunta regionale;

d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali;

e) la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell'ordine;

f) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;

g) *la congruità architettonica degli edifici di culto previsti, con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel P.T.R.*

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della legge "Modifiche alla 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi.".

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.